

TI_GERICHTE 52.2006.191 vom 2. August 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-08-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.191

FR: TI_GERICHTE 52.2006.191 du 2 août 2006

IT: TI_GERICHTE 52.2006.191 del 2 agosto 2006

Regeste

Permesso di dimora

Erwägungen

E. 1

CO 1

E. 1.3

Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, RI 1 è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso sollecitato non possa esserle rinnovato è una questione di merito. Dal canto loro, _____ (1989) e _____ (1991) _____ sono al beneficio di un permesso di dimora per vivere insieme alla madre (ricongiungimento familiare). Di conseguenza, il destino del loro permesso di soggiorno dipende dall'esito del ricorso inoltrato da RI 1. Di transenna va rilevato che la presente decisione non riguarda le nipoti della ricorrente, in quanto J _____ ed E _____ sono ormai maggiorenni e vivono autonomamente.

E. 1.4

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha

volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.). 3. 3.1. Come accennato in narrativa, la ricorrente è entrata in Svizzera il 18 febbraio 2002 per sposarsi il 26 settembre successivo con un cittadino elvetico e vivere con lo stesso a _____. Il 14 luglio 2005, dopo nemmeno tre anni di matrimonio, ella ha chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora indicando di essersi separata di fatto dal marito e di essersi trasferita insieme ai figli in un'altra abitazione sempre a _____ (v. anche lo scritto 6 ottobre 2005 di _____ all'Ufficio regionale degli stranieri ad _____). Ora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare il fatto che la separazione dei coniugi _____ dura ormai da un anno e che da allora essi non hanno più ripreso la vita in comune, vi sono sufficienti elementi per ritenere che essi hanno da tempo organizzato autonomamente la loro vita e che il loro matrimonio esiste solo sulla carta. Il fatto che il matrimonio è sempre in crisi lo conferma peraltro la circostanza che ella continua a ricevere mensilmente un contributo finanziario dal marito. L'argomento secondo cui la disunione sarebbe imputabile al marito a causa delle sue incomprensioni sulla gestione dei figli è ininfluenza ai fini della decisione, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a). Non porta a diversa conclusione il fatto che non sarebbe pendente una procedura di separazione legale o di divorzio tra i coniugi _____. Giova infatti ricordare che le autorità amministrative responsabili dell'applicazione delle norme in materia di diritto degli stranieri sono sostanzialmente tenute a valutare le relazioni tra coniuge svizzero e coniuge straniero senza essere vincolati dalla situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e soprattutto in maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid. 2.2. STF del 25 ottobre 2002 nella causa 2A.245/2002 consid. 4.1.2). La ricorrente afferma che ella e suo marito si renderebbero reciprocamente visita e il 1° giugno 2006 _____ ha dichiarato di non escludere una riconciliazione con la moglie (doc. B). D'altra parte, però, la ricorrente non può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà dei coniugi di ricomporre la comunione coniugale in un futuro non ancora ben definito. Tanto più che è da diverso tempo che il marito afferma di voler tornare a vivere insieme alla consorte, senza però darvi seguito (scritto 6 ottobre 2005 di _____ all'Ufficio regionale degli stranieri di _____). Certo, l'insorgente ha notificato immediatamente all'Ufficio regionale degli stranieri la sua separazione di fatto dal marito, come peraltro le imponeva la legge (v. domanda di rinnovo del permesso di dimora del 14 luglio 2005). Tuttavia, contrariamente a quanto ella assume, la separazione con due domicili separati non è protetta dall'art. 7 LDDS se vi sono concreti indizi tali da ritenere, come ricordato dianzi, che i coniugi non sono più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangono uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.). 3.2. In siffatte circostanze, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un anno, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere con il marito. Ne consegue che è venuto meno il fine del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio di un permesso di dimora. Come correttamente rilevato dal Governo, la posizione della ricorrente non può essere tutelata sul

piano giuridico. 4. 4.1. RI 1 risiede da meno di quattro anni nel nostro paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami familiari, sociali e culturali in Brasile, dove è nata, è cresciuta, risiedeva e lavorava come maestra, segretaria e venditrice prima di giungere in Svizzera all'età di 43 anni (v. ricorso ad 2 pag. 2; curriculum vitae 23 febbraio 2002). In Svizzera l'insorgente ha potuto perfezionarsi quale aiuto educatrice sociale presso _____, istituto che applica la pedagogia curativa antroposofica e si occupa di bambini bisognosi di cure speciali, e ha frequentato in tale ambito dei corsi a _____ (doc. C, F e G). Ella potrà quindi far capo anche a questa esperienza lavorativa, al momento di intraprendere un'attività lucrativa nel suo paese d'origine. Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone insormontabili problemi di riadattamento, nemmeno dal profilo professionale. Bisogna peraltro rilevare che la sua autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito, come non possono esserlo le dichiarazioni a suo favore di colleghi e del datore di lavoro. Il fatto che sia ben integrata nel nostro cantone non permette quindi di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole (doc. H: dichiarazione 2.6.2006 del municipio di _____). Visto quanto precede, l'insorgente RI 1 non potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più vita familiare con il marito. 4.2. Per quanto concerne i permessi di soggiorno di _____ (1989) e _____ (1991), essi dipendono dal destino di quello della madre. Di conseguenza, in quanto rispetta l'unità familiare, la decisione impugnata non costituisce un'ingerenza nei rapporti tra madre e figli. Non è inoltre dato a vedere come _____, che segue un apprendistato come elettronico multimediale, e _____, che frequenta la scuola media, non possano riadattarsi alla realtà del loro paese d'origine, dove vivevano prima di giungere in Svizzera quattro anni fa e dove si recano per trascorrere le vacanze. Si può pertanto ritenere che essi, tornando a vivere in Brasile dove hanno trascorso la loro infanzia, non si troveranno confrontati con insormontabili difficoltà di adattamento. 5. Infine, a torto la ricorrente invoca la parità di trattamento con diversi e imprecisati casi, ove il dipartimento avrebbe rinnovato il permesso di dimora a cittadini stranieri che si erano separati solo di fatto dal coniuge elvetico. Giova ricordare che il principio di legalità dell'amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento e che la parità di trattamento nell'illegalità può essere invocata con successo soltanto in casi del tutto particolari (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 71 B i seg.). Ora, i casi invocati dall'insorgente, oltre a non essere stati concretamente definiti, non permetterebbero di giungere a conclusioni a lei più favorevoli in quanto non è dimostrata l'esistenza di una prassi contraria alla legge che l'autorità non intende abbandonare. 6. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, non rinnovando il permesso di soggiorno all'interessata e, di riflesso, ai figli _____. 7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: terzi implicati

CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.